

IGEA S.p.A. – Audizione informale nante la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge **C. 1930** recante **L 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico**.

Buon giorno, sono Michele Caria, amministratore Unico della Igea S.p.A.

Presentazione della società e punti di interesse rispetto alla proposta di legge in esame.

La società IGEA S.p.A. è una società interamente partecipata dalla Regione Sardegna che svolge attività strumentali (*in house providing*) per conto di quest’ultima, nell’ambito della messa in sicurezza di emergenza e permanente di siti minerari, chiusure minerarie, ripristini e bonifiche ambientali di siti minerari.

La società è titolare di circa 50 concessioni minerarie in cui non si opera più estrazione, ma si procede alle attività di cui sopra.

La società è interessata alla proposta di legge principalmente con riguardo all’art. 9 rubricato *Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi*.

Infatti, la società è titolare di depositi minerari chiusi ma non abbandonati, per i quali è già previsto, a livello di proposte progettuali, il recupero di materie prime e per le quali sussiste tutt’ora la concessione mineraria.

Nell’ambito in particolare delle bonifiche sia dei siti minori che dei siti di grandi dimensioni, la società procede alla raccolta di residui di lavorazione estrattiva.

Quindi sostanzialmente due casistiche: depositi minerari chiusi con concessione in corso e abbancamenti minerari esistenti e in corso durante le attività di bonifica, sempre con concessione vigente.

In tutti i casi ci si trova di fronte a depositi ed abbancamenti contenenti sia materie prime non contemplate nel decreto (piombo, zinco, ferro, ecc.) sia materie prime contemplate (critiche/strategiche).

Con la presente relazione si intende fornire il proprio contributo rispetto al disegno di legge ed alla particolare situazione della società.

Primo caso, depositi minerari chiusi.

La situazione descritta: titolo minerario vigente, deposito minerario chiuso non pare contemplata nella disposizione. Infatti, la seconda parte del comma 1 dell’art. 9 in commento prevede che il recupero di risorse minerarie in caso di sussistenza della concessione, sia eseguita “*all’interno del relativo programma dei lavori approvato ...*” supponendo quindi che sussista l’attività estrattiva e non contemplando il deposito minerario chiuso (e, nel caso di specie, soggetto a bonifica).

Poiché è interesse della società procedere all'estrazione dei minerali da detti depositi minerari chiusi, ritiene la società che sia opportuno che la frase contenuta nella seconda parte del comma 1: "Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi ..." vada integrata inserendo le parti in grassetto sottolineato come segue: "Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito, **anche chiuse**, di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del medesimo regio decreto, **o di uno specifico programma di lavori in caso di depositi minerari chiusi**".

Questo comporterebbe la sicura possibilità di utilizzo del deposito, ancorché chiuso, mediante procedure autorizzatorie di nota applicazione (Regio Decreto n° 1443/1927), nell'ambito dello spirito normativo, e senza incertezze applicative.

Secondo caso: materiali risultanti da attività di bonifica e abbancamenti esistenti e futuri.

Altra osservazione collaborativa che ci si permette riguarda il fatto che non pare siano trattati i casi di abbancamenti derivanti da attività di bonifica dei siti minerari inquinati. Come detto, la società è titolare di decine di concessioni minerarie in corso di chiusura che necessitano di ripristini ambientali e attività di bonifica che sono in corso. Sussistono in situ abbancamenti già realizzati e abbancamenti che si prevede si formeranno a seguito dell'attività.

L'attività di caratterizzazione sviluppata in passato non prevedeva lo screening in particolare di terre rare e altri minerali considerati oggi strategici/critici ma solo di alcuni minerali tradizionali.

Tale nuova attività di screening è iniziata a decorrere dal gennaio 2021, a seguito della pubblicazione del Piano d'Azione pubblicato dalla Commissione Europea il 3 settembre 2020 e dell'istituzione del conseguente tavolo tecnico ministeriale.

Dai primi dati è emersa la sussistenza di materie prime critiche/strategiche in quantità non particolarmente rilevanti ma comunque interessanti, unitamente ad altre materie prime tradizionali (ferro, zinco, piombo, ecc.) in maggiori quantità.

Cosicché sarebbe opportuno che venga prevista tale ipotesi in modo che l'attività di bonifica possa essere orientata anche all'estrazione di tali materiali.

Attualmente, infatti, le linee guida per le attività di bonifica prevedono solo la messa in sicurezza degli abbancamenti esistenti e dei materiali sparsi nei territori oggetto di pregressa attività mineraria, senza prevedere la prioritaria estrazione dei minerali incorporati a scopo di riuso. Naturalmente laddove il processo sia sostenibile economicamente e dal punto di vista ambientale.

Questo discorso è valido sia per le materie prime critiche/strategiche sia per i materiali più tradizionali per i quali non esiste attualmente una disposizione che ne preveda la valutazione di estrazione e

utilizzo in corso di bonifica in via prioritaria rispetto alla mera messa in sicurezza di abbancamenti o siti di raccolta, con spreco comunque di materiali utilizzabili nei processi industriali nazionali. Le disposizioni contenute nel D. Lgs. n° 117/2008 (in particolare art. 5, co. 3) sono orientate a soggetti con attività estrattiva in corso. In tale senso andrebbe opportunamente integrato.

L'inserimento di tali previsioni all'interno dell'art. 9, con un comma specifico (*1bis?*) dopo il comma 1 e prima del comma 2 risolverebbe a monte anche gli aspetti autorizzatori, sempre in presenza di concessioni minerarie vigenti ma con attività estrattiva cessata.

Grazie dell'attenzione